

COPIA

COMUNE DI MONTANARO

Città Metropolitana di Torino

CC N. **68** DATA **19/12/2018**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **diciannove** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per disposizione del Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome	Carica	Presente
PONCHIA Giovanni	Sindaco	Sì
ANGELINO Marina	Consigliere	Sì
MINETTI Paolo	Consigliere	Sì
ZEPPEGNO Davide	Consigliere	Sì
VACCHETTA Maria	Consigliere	Giust.
CARINCI Andrea	Vice Sindaco	Giust.
CRAVERO Gianluca	Consigliere	Sì
DEBERNARDI Simone	Consigliere	Sì
GALLON Arcangelo	Consigliere	Sì
NICOLA Davide	Consigliere	Sì
CADEDDU Massimiliano	Consigliere	Giust.
FERRO Piersilvano	Consigliere	Sì
CARBONE Angela	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	3

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Sig. MINETTI Paolo

E' presente l'Assessore Esterno Sig.ra PAGANOTTO Claudia

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Vigorito Clelia Paola**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esponde sinteticamente il punto il Presidente Sig. Paolo Minetti.

Premesso che:

- l'art. 8, c. 1 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, convertito in Legge 214/2011 "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*" ha istituito l'Imposta Municipale Propria in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta comunale sugli immobili;
- l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto l'introduzione sperimentale anticipata, a partire dall'anno 2012 e sino al 2014, dell'Imposta Municipale Propria;
- l'art. 1, comma 707 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, nel modificare il comma 1 art. 13 del D.L. n. 201/2011, ha reso definitiva l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato quanto disposto:

- dal comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n.68 che testualmente recita: "*Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille*".
- dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in Legge 214/2011 come modificato dall'articolo 1 comma 707 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede la non applicazione dell'IMU al possesso dell'abitazione principale ad eccezione di quelle classificate in categoria catastale A1 – A8 – A9 e relative pertinenze;
- dai commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in Legge 214/2011 e successive modifiche e integrazioni che prevede che il Comune possa:
 - modificare in aumento o diminuzione l'aliquota base dello 0,76% fino a 0,3 punti percentuali;
 - aumentare l'aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
 - modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4% per l'abitazione principale in categorie A1, A8, A9 e per le relative pertinenze come definite dal D.L. 201/2011, sino a 0,2 punti percentuali
 - disporre l'elevazione dell'importo della detrazione di base di € 200,00 fino alla concorrenza dell'imposta dovuta;
- dal comma 6 bis, inserito dall'art. 1 comma 53 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016 che prevede che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre

1998 n. 431, l'imposta determinata, applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75%;

Appurato che l'art. 1, comma 703 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha fatto salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Tenuto conto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n.504/92 e dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

Presa visione dell'art. 10, comma 4 del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

Appurato inoltre che, a partire dall'anno 2014, sono stati esclusi dal pagamento dell'IMU le seguenti fattispecie di immobili:

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (*art 13, comma 9 bis del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall'art. 2, comma 2, del D.L. 102/2013*);
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (*art. 1, comma 708, L. 147/2013*);

Richiamato l'articolo unico della legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che ha apportato diverse modifiche alla normativa disciplinante l'IMU tra cui l'esclusione dal pagamento dell'Imu per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;

Dato atto che, per i cittadini non residenti nel territorio dello Stato:

- il comma 1, art. 9-bis del D.L n. 47 del 28/03/14, convertito in L. 80 del 23/05/2014, ha soppresso la facoltà concessa ai Comuni dal comma 2, art. 13, D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, di assimilare all'abitazione principale, ai fini IMU, l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, non locate, e relative pertinenze e che pertanto per tale tipologia, essendo soggetta ad IMU, si ritiene di azzerare l'aliquota TASI, stante la stretta correlazione tra i due tributi dettata dal comma 677, art. 1, della Legge n. 147/2013;

- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (comma 1, art. 9-bis, D.L. 47/2014); pertanto tale unità non risulta soggetta né a IMU né a TASI;

Viste le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, Legge 24/12/2012, n.228 (legge di stabilità 2013), ed in particolare la lettera f) che stabilisce "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili di uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 702 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, resta ferma anche per la I.U.C. l'applicazione dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 con possibilità per i Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamato il vigente *Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*, approvato con delibera del C.C. n.38 del 28/07/2014 e s.m.e.i. , ed in particolare:

- l'art. 6, comma 1 che prevede: "*entro il termine previsto dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione del Comune e con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, il Consiglio Comunale approva le aliquote e le tariffe dei singoli tributi costituenti la IUC. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*".

- l'art. 27, comma 3 il quale prevede la possibilità di ridurre l'aliquota per le unità immobiliari appartenenti alle categorie da A/2 ad A/7 (abitazioni) concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale, come definita dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011 e s.m. L'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare ed alle sue pertinenze così come definite dalla stessa norma.
- l'art. 28, comma 2 che attribuisce la facoltà di incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale, con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Esaminata la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale, oltre a fornire indicazioni circa la nuova imposta municipale propria, evidenzia che il "comune,... nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione";

Ritenuto pertanto opportuno, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto della normativa vigente, confermare le aliquote IMU 2018 per l'anno 2019, da applicarsi alle unità immobiliari indicate nel prospetto denominato "**Allegato A- I.M.U. – ANNO 2019 – ALIQUOTE E DETRAZIONI**", che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, dove sono riportate le aliquote, la misura della detrazione e la ripartizione della quota IMU dovuta al Comune ed allo Stato;

Considerato necessario sottolineare che a partire dall'anno 2019, al fine di accedere alla riduzione al 75% dell'imposta per le unità immobiliari locate a canone concordato di cui alla legge 09/12/1998 n. 431, occorre attestare il possesso dei requisiti richiesti presentando apposita dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall'art.10, comma 4, lett. b) del D.L. 8 aprile 2013 n. 35 nonché dall'art. 1 comma 10 lettera e) della Legge n. 208/2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati, entro il termine perentorio del 14 ottobre, per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388, modificato dal comma 8 dell'art. 27 della Legge 28.12.2001, n. 488, ai sensi del quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote dei tributi locali e le tariffe dei servizi locali è stato riallineato ai tempi di approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), ai sensi del cui disposto viene confermata la retroattività degli effetti recati dal citato art. 53, comma 16 anche alle deliberazioni di determinazione delle aliquote e delle tariffe deliberate entro il termine per approvare il Bilancio, stabilendo altresì che, in caso di mancata approvazione entro detto termine, si intendano prorogate le aliquote di anno in anno;

Rilevato che l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;

Confermata la possibilità di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, fra i quali l'IMU, entro la data del 31 luglio, in sede di verifica degli equilibri di bilancio (*facoltà prevista dall'art. 1, comma 444, della Legge 228/2012 e dall'art. 193 comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000*).

Considerato che, per il combinato delle disposizioni contenute nell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., nell'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, nell'art. 1, comma 156 della Legge 296/2006 e nell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il presente atto rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/07/2014 e s.m.e.i.;

Visto lo statuto comunale ed il regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che in data 12.12.2018 si è tenuta la Conferenza dei Capigruppo come da Verbale N. 8.

Tutti gli interventi saranno allegati al presente verbale non appena desunti dalla registrazione audio.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL come modificato dall'art. 3 - c. 1) lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213.

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

Presenti n.: 10

Votanti n.: 6

Astenuti n.: 4 (Gallon, Ferro, Nicola e Carbone)

Voti favorevoli n.: 6

Voti contrari n.: 0

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di confermare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria, approvate per l'anno 2018 con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 22/12/2017, così come riportate nel prospetto: **“Allegato A - I.M.U. – ANNO 2019 – ALIQUOTE E DETRAZIONI”**, che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che, sulla base dei dati aggiornati relativi al gettito effettivamente realizzato, le aliquote e le detrazioni potranno essere modificate in sede di verifica degli equilibri di bilancio, entro la data del 31 luglio, così come previsto dall' art. 1, comma 444, della Legge 228/2012, (legge di stabilità 2013), salvo ulteriori proroghe e disposizioni;
- 4) di dare atto che il gettito derivante dall'Imposta Municipale Propria di spettanza del Comune stimato sulla scorta di quanto sopra indicato, è quantificabile in presunti €. 842.000,00 e verrà introitato al titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”, categoria 0106 “Imposta municipale propria”, capitolo 20/2/1 IMU ORDINARIA del bilancio triennale 2019/2021 competenza anno 2019, in corso di approvazione;
- 5) di dare atto che i requisiti necessari per accedere alle aliquote agevolate previste nel prospetto di cui al punto 2) ed i relativi adempimenti sono contenuti nel regolamento I.U.C., a cui si rimanda;
- 6) di dare atto che è stato rispettato il disposto normativo che vincola la determinazione delle aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia di immobile, a non superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 7) di inviare, in via telematica, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, in applicazione dell'art. 13, c. 13- bis del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall'art.10, comma 4, lett. b), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 nonché dall'art. 1 comma 10 lettera e) della Legge n. 208/2015;
- 8) di dare ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune e con altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

Presenti n.: 10

Votanti n.: 10

Astenuti n.: 0

Voti favorevoli n.: 10

Voti contrari n.: 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 Tuel.

AA/ros

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to MINETTI Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione

- è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune, il giorno 28/12/2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa in data 28/12/2018 ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. 267/2000);

Montanaro, lì 28/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Montanaro, lì 28/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Vigorito Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
- X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL del 18/08/2000 n.267

Montanaro, lì 07/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola